

Fondo Bilaterale F.S. ... il punto sulle regole per le uscite, ... le soluzioni per gli esodati!

Con il Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 506 del 31 dicembre 2012 è stato nominato il nuovo comitato amministratore del Fondo Bilaterale; riprende così la sua piena operatività l'ammortizzatore sociale dei Ferrovieri.

Come è stato già reso noto, il 23 gennaio u.s. presso la Direzione Generale INPS si è proceduto all'insediamento del Comitato Amministrazione del Fondo Bilaterale F.S., che ha riassunto così le sue funzioni.

Nel corso dei lavori sono state decise una serie di deliberazioni in ragione di quanto previsto dal **Decreto del 1 giugno del 2012**, con il quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dato attuazione al comma 14 dell'art.24 della legge 22 dicembre 2011, per la determinazione dei soggetti che, **nei limiti numerici stabiliti e nel rispetto delle risorse economiche previste**, avranno accesso ai trattamenti pensionistici con le regole antecedenti all'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (la manovra di Natale).

Si è quindi provveduto all'immissione nel Fondo per i Ferrovieri inseriti nel progetto di RFI (Regione Calabria) delibera n.115 dell'1.12.2011, data prevista d'immissione nelle prestazioni del Fondo 1.2.2013 e di Ferrovie dello Stato Italiane SPA (delibera n.116 dell'1.12.2011), data d'ingresso nel Fondo 1.01.2013.

Questi provvedimenti si sono resi possibili **in quanto relativi ad accordi sindacali definiti prima del 4/12/2011** e pertanto gli interessati potranno accedere alle prestazioni pensionistiche con le regole previgenti alla riforma Fornero, a condizione che restino in accompagnamento in pensione nel Fondo Bilaterale, con oneri a carico delle Società di provenienze, **fino al compimento del 62 anno di età** così come previsto nel Decreto del Ministro del lavoro. Condizione di età che verrà maturata da tutti gli interessati nei 48 mesi previsti dall'accordo istitutivi del Fondo Bilaterale, con una unica eccezione che ovviamente sarà salvaguardata.

Usufruiranno quindi delle regole previdenziali precedenti alla riforma Fornero, **nei limiti delle risorse stabilite dal comma 15 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e nel numero massimo di 65.000 unità**, le seguenti categorie di lavoratori:

- **coloro che erano già nelle prestazioni dei Fondi di solidarietà di settore** di cui all'art.2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, **alla data del 4 dicembre 2011**;

- **coloro che antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011** erano stati autorizzati dall'Istituto previdenziale alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- **coloro che sono stati collocati in mobilità** ai sensi degli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per effetto di accordi sindacali stipulati antecedentemente al 4 dicembre 2011, a condizione che maturino i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione della mobilità;
- **i lavoratori collocati in mobilità lunga** ai sensi dell'art.7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- **altre particolari categorie di lavoratori** che hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio e/o in congedo per assistere figli con disabilità gravi.

Queste categorie di lavoratori per avere la certezza formale del loro diritto ad usufruire delle regole previdenziali previgenti alla Riforma Fornero, dovranno attendere la comunicazione dell'INPS, con la quale l'Istituto previdenziale certificherà il loro diritto a percepire l'assegno pensionistico.

Le future immissioni nelle prestazioni straordinarie di accompagnamento in quiescenza, nei Fondi Bilaterali di solidarietà, saranno invece rese possibili in relazione ai nuovi limiti, d'età o di anzianità contributiva introdotti dalla riforma pensionistica appena attuata. Parametri d'accesso alle prestazioni pensionistiche che ovviamente dovranno necessariamente essere raggiunti con una prestazione straordinaria di accompagnamento in pensione, **che non potrà essere superiore a 48 mesi**, per come previsto dall'accordo di costituzione del regolamento del Fondo Bilaterale.

Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso le strutture Regionali/Provinciali di FAST CONFESAL!

Roma febbraio 2013

La Segreteria Generale FAST CONFESAL